

Un *consilium* di Bartolo

tratto da BARTOLO DA SASSOFERRATO <1314-1357>, *Consilia, quaestiones et tractatus*, Lugduni: Compagnie des libraires de Lyon, 1581

<http://www.giuri.unipd.it>

mail: gasparini@giuri.unipd.it

Bartolo inserisce tra le sue opere in versione definitiva e destinata alla stampa anche un breve testo attinente a una controversia della quale si è occupato di seconda mano, prendendo spunto da un episodio di cronaca giudiziaria realmente verificatosi e risolto in base a un *consilium pro veritate* a favore dell'attore, redatto da Uberto di Bonaccorso.

Sul *consilium* di Uberto, Bartolo aggiunge le proprie riflessioni, costruendo la fattispecie in modo più articolato e tale da prevedere diverse possibili soluzioni (*dissenting e concurring opinions* esistono e influiscono altrettanto in profondità nei sistemi a diritto comune quanto nel sistema di *common law*!)

Comes Guido (-nis) de Blanchardo cum ivisset venatum amisit falconem, quandam (rectius: quidam) rusticus suscepit eum cum sonaleis, et iectis, et ipsum captum posuit sub bancho, dando ei beccare panem et caseum et rappas; deinde occasione mali cibi falco est intereptus.

Il conte Guido di Blancardo mentre era a caccia perse un falco. I sonagli e i geti che portava attirarono l'attenzione di un contadino, che lo catturò e lo tenne sotto una panca dandogli da mangiare pane, formaggio e rape; a seguito del cattivo cibo, il falco morì.

Costruzione della questione di diritto da parte di Bartolo, con riferimenti normativi giustiniani dal Digesto e dal Codice:

-- anzitutto il contadino è un avvelenatore, come se avesse fatto bere alla moglie una pozione abortiva che invece ne abbia provocato la morte;
-- in aggiunta e indipendentemente, il contadino è un ladro, perchè il falco portava sonagli e geti ed era perciò chiaro che non era nè *res derelicta* nè un selvatico, *cum a natura falcones non nascantur cum iectis et sonaleis*; quindi il contadino non può allegare la buona fede, come viceversa potrebbe farlo chi avesse violentato una vergine abbigliata come una meretrice (non viene specificato se in questo caso il violentatore sia soggetto a pena!), o chi abbia insultato con una sberla un sacerdote privo di tonsura (viene punito per il reato più lieve di ingiuria a persona di stato laicale, non di oltraggio a sacerdote) ... è chiaro che, nel medioevo, l'abito fa il monaco.

Cosa avrebbe potuto o dovuto fare invece il contadino?

In alternativa:

-- astenersi dal catturare il falco; oppure
-- consegnarlo all'autorità come cosa ritrovata chiaramente appartenente ad altri e altrettanto chiaramente non abbandonata, in modo che ne fosse data notizia pubblica.

Dato che non l'ha fatto, resta responsabile della morte del falco in base a più di un titolo, ciascuno indipendente ma cumulabile rispetto agli altri:

-- a titolo di responsabilità aquiliana, come chi abbia lasciato entrare (in stalla? nel pascolo cintato?) bestiame altrui e questo sia morto di fame;

-- Bartolo segnala in aggiunta che il contadino risponderebbe *ex lege Aquilia* anche per colpa lieve, ma la sua colpa invece è grave (nella specie dell'imperizia), perchè ha dato al falco un cibo talmente inadatto da avvelenarlo; per cui *debet teneri ac si eum propriis manibus occidisset, vel strangulasset: quia culpa est se immiscere rei ad se non pertinenti*;

-- inoltre il suo status personale non lo legittima a tenere presso di sé un falco da caccia, risponde cioè del danno *cum rusticus portet ea quae eum habere non licet*; e non gli vale opporre che non si sapeva chi fosse il padrone del falco!

A questo punto Bartolo, senza soluzione di continuità nel tono nè nello scritto, senza nemmeno un punto e a capo, e senza battere ciglio, procede anche alla costruzione della questione di diritto in senso contrario, ancora una volta secondo due linee di pensiero autonome ma non reciprocamente esclusive:

-- il contadino va assolto e anzi può chiedere il rimborso delle spese sostenute, come potrebbe fare chi avesse consolidato le sponde di un'isola in via di erosione o avesse curato il servo malato appartenente ad altri anche se poi il servo sia morto e l'isola sia stata sommersa: quello che il contadino ha donato non deve tornargli in danno;

-- inoltre l'ignoranza e stupidità del contadino devono essere scusate allo stesso modo che se avesse proposto per errore un tipo di azione giudiziaria non corrispondente alla fattispecie o se avesse commesso un errore nel fare testamento; infatti il contadino ha creduto che il falco fosse tornato allo stato di libertà naturale in quanto nessuno lo seguiva, e per questo credette che fosse oggetto di occupazione lecita;

-- infine, il contadino ha adottato verso il falco la stessa diligenza che adotta verso se stesso, dandogli da mangiare il proprio stesso cibo, in quanto era convinto di averne acquistato la proprietà.

Bartolo conclude annotando brevemente come si sia conclusa la controversia che ha dato spunto al *consilium*:

In ista quaestione pronunciavit elegans et urbanus dominus Ubertus de Bonacurso (...), secondo il quale il contadino va condannato a risarcire il valore del falco; tuttavia Uberto non ricorre all'applicazione di norme romane di diritto classico e postclassico menzionate da Bartolo, bensì a una specifica legge contenuta nel *Codex*: il contadino dunque viene condannato come se avesse distratto a proprio vantaggio materiali destinati alla fabbrica di chiese, riconoscibili da marchi o bolli apposti su di essi.

Uberto affianca peraltro una ulteriore motivazione indipendente per lo stesso dispositivo (*concurring opinion*) secondo la quale il contadino deve essere condannato al risarcimento per danno aquiliano come chi abbia colposamente somministrato veleno anzichè una medicina.

In concreto, il contadino ha però evitato la condanna avvalendosi di una eccezione processuale. Gli avvocati del conte avevano proposto azione aquiliana; questa venne respinta perchè il contadino non ha ucciso il falco, ma soltanto predisposto le cause della sua morte, e quindi avrebbe potuto essere condannato in base ad azione *in factum*, ma non in base ad azione aquiliana.

Bartolo non specifica presso quale giudice sia stata trattata la controversia. Se un semplice contadino ha potuto evitare la condanna al risarcimento, chiesta da un feudatario difeso da avvocati e con l'ulteriore apporto di un *consilium*, si può presumere che si sia trattato di un giudice non feudale, oppure di un giudice feudale sovraordinato al conte (forse addirittura un giudice imperiale?) e intenzionato a interpretare restrittivamente i privilegi di quest'ultimo.

TRACTATVS DE FALCONE.

Comes Guido de Blachardo cum iussit venatum amissit Falcone...

Ex pte Comitris pponitur actio in factu rullie. q falconi pbit cam mortis...

ADDITIO a Tho. D. Comes. Illud est conf. bar. quomodo hic ponatur pro tractatu...

TRACTATVS

COPVLAE, ET, A SECVNDVM BAR.

ADDITIO a Th. D. Tractatus copulae. Illud p tractatu bar. allegat do Fra. Partinus...

Oniunctio quae tria operat. adiicit. repetit & coniungit. Adicit. vt l. ca. in ff. de leg. 3. Re-

ALIVS TRACTATVS

BAR. DE COPVLA, ET.

Tliqueat materia copulae. & aut ea ponitur inter tria ac incompatibilia: aut inter ea q ali-

TRACTATVS DICTIONVM

QVARVNDAM, SECVNDVM

Bfr. a Saxoferrato.

Dictio nisi, includit positionem, de qua in l. actioe. C. de trasac. & p Dy. in tra peccatu no dimittitur...